

Informazioni sulle professioni di psicologo e psicoterapeuta (con note sulla normativa vigente in Italia) (da www.ra3p.org)

Ultimo aggiornamento: 23/03/2013

LO PSICOLOGO

Definizione della professione di psicologo¹

La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Requisiti per l'esercizio della professione di psicologo²

Lo psicologo è in ogni caso il professionista che:

- è abilitato all'esercizio della professione³;
- è iscritto all'apposito Albo sezione A che costituisce l'Ordine degli psicologi⁴.

Requisiti per l'iscrizione all'apposito Albo sezione A che costituisce l'Ordine degli psicologi

Lo psicologo è in genere il professionista che:

- è in possesso di laurea specialistica in psicologia⁵;

1 La definizione della professione di psicologo qui data è quella proposta sulla base dell'Articolo 1 Comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#) (nota come legge di "Ordinamento della professione di psicologo").

2 Tali requisiti corrispondono a quelli richiesti dall'Articolo 2 comma 2 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#).

3 L'abilitazione alla professione di psicologo è ottenuta mediante superamento dell'apposito esame di Stato, tranne le eccezioni previste, in via transitoria, dalla [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#): infatti la citata Legge, in sede di sua prima applicazione, all'Articolo 32 Comma 2 Lettere a, b, c, d, in deroga all'Articolo 7, prevede che per alcuni soggetti non sia condizione necessaria avere superato l'apposito esame di Stato per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Per ciò che riguarda l'esame di Stato si rimanda alla lettura della nota 7.

4 Dopo avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione. Per ciò che riguarda l'Albo che costituisce l'Ordine degli psicologi, esso è organizzato su base regionale, così come stabilito dall'Articolo 5 Comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#). A seguito della riforma del sistema universitario sono state istituite, ai sensi dell'Articolo 2 del [Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#), diverse sezioni degli Albi professionali: Albo sezione A, a cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica e Albo sezione B, a cui si accede, sempre previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale (non specialistica). Per quanto riguarda gli psicologi sono stati pertanto istituiti, come si apprende dall'Articolo 50 Commi 1-4 del già citato Decreto due Albi: Albo sezione A (chiamato anche "Sezione degli psicologi"), ai cui iscritti spetta il titolo professionale di "psicologo" e Albo sezione B (chiamato anche "Sezione degli psicologi iuniores"), ai cui iscritti spetta invece il titolo professionale di "psicologo iuniores".

È importante sottolineare come agli "psicologi" venga riconosciuto per legge un maggior numero di competenze professionali rispetto a quelle attribuite agli "psicologi iuniores": infatti, come sancito dall'Articolo 52 Comma 2 del già citato Decreto, condizione preliminare e necessaria per essere iscritti all'Albo degli "psicologi" sezione A è il possesso della laurea specialistica in psicologia; per essere iscritti all'Albo degli "psicologi iuniores" sezione B, come sancito invece dall'Articolo 53 Comma 2 del già citato Decreto, è condizione preliminare e sufficiente il possesso della sola laurea triennale in psicologia, dunque laurea non specialistica in psicologia. Inoltre come determinato dall'Articolo 51 Comma 1 Lettera c del già citato decreto, agli "psicologi" iscritti all'Albo sezione A è affidata una funzione di coordinamento e di supervisione dell'attività degli "psicologi iuniores" iscritti all'Albo sezione B.

5 O laurea quinquennale in psicologia del vecchio ordinamento universitario. La laurea specialistica e quella quinquennale fanno riferimento a diversi ordinamenti universitari (nuovo versus vecchio ordinamento universitario). Lo spartiacque tra vecchio e nuovo ordinamento universitario è segnato dal [Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509](#).

È da sottolineare come gli Articoli 32-34 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#), prevedano, in sede di prima applicazione della legge, la possibilità di iscrizione all'Albo che costituisce l'Ordine degli psicologi (Articolo 32) e la possibilità di accesso all'esame di Stato abilitante l'esercizio della professione di psicologo (Articoli 33 e 34) anche a soggetti non in possesso di laurea in psicologia (attuale laurea specialistica in psicologia o vecchia laurea

- ha effettuato un tirocinio pratico della durata di un anno⁶;
- ha sostenuto e superato l'esame di Stato⁷.



Ricerche e Azioni Partecipate in Psicologia e Psicoterapia

quinquennale in psicologia).

- 6 Dopo essere entrato in possesso della laurea specialistica in psicologia e come stabilito dall'Articolo 52 Comma 2 del [Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#).
- 7 Dopo avere effettuato un tirocinio pratico della durata di un anno.
Si ricorda inoltre che come determinato dall'Articolo 52 Comma 2 del [Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#), l'esame di Stato si compone di quattro prove, delle quali tre sono scritte, e una, quella conclusiva, orale.

LO PSICOTERAPEUTA

Definizione della professione di psicoterapeuta⁸

La professione di psicoterapeuta comprende l'uso avanzato degli strumenti conoscitivi e di intervento, acquisiti dopo specifica formazione professionale, per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicoterapeutico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività innovative di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito⁹.

Requisiti che legittimano all'esercizio della professione di psicoterapeuta¹⁰

Lo psicoterapeuta è in ogni caso il professionista che:

- è in possesso di laurea specialistica in psicologia o di laurea in medicina e chirurgia o di laurea in medicina e odontoiatria¹¹;
- è iscritto all'apposito Albo sezione A che costituisce l'Ordine degli psicologi¹² o all'apposito Albo che costituisce l'Ordine dei medici e chirurghi¹³ o all'apposito Albo che costituisce l'Ordine dei medici e odontoiatri¹⁴;
- è in possesso di una specifica formazione professionale da acquisirsi mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia¹⁵, oppure è in possesso di una specifica formazione ed esperienza professionale in ambito psicoterapeutico che, a particolari condizioni di legge¹⁶, siano debitamente documentate¹⁷; in entrambi i casi lo psicoterapeuta è il

8 Non esiste purtroppo una definizione legislativa della professione di psicoterapeuta, come avviene invece per la professione di psicologo (per la definizione legislativa della professione di psicologo vedere nota 2). Quella che viene fissata per legge è infatti solo una definizione dei requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ossia dei requisiti necessari che legittimano all'esercizio della professione di psicoterapeuta.

9 La definizione della professione di psicoterapeuta qui fornita riprende, con alcune modifiche, quella data della professione di psicologo all'articolo 1 comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#). Le modifiche introdotte da questa definizione riguardano: 1) l'uso dell'aggettivo "avanzato" per evidenziare come lo psicoterapeuta, disponga "di strumenti conoscitivi e di intervento", appunto avanzati, "per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità"; 2) l'uso della dizione "specifico formazione professionale" per mettere in rilievo come lo psicoterapeuta possieda conoscenze teoriche e competenze pratiche molto peculiari, acquisite solo dopo avere seguito un apposito processo di formazione e addestramento; 3) l'individuazione di un ambito, quale quello "psicoterapeutico", che non solo include, ma va oltre e supera l'ambito "psicologico"; 4) l'uso dell'aggettivo "innovative" in riferimento alle attività, appunto "innovative", che lo psicoterapeuta sperimenta, ricerca e insegna in ambito psicoterapeutico.

10 Vedere ultima parte della nota 8.

11 L'articolo 3 comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#) stabilisce che uno dei criteri preliminari per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è il possesso di laurea specialistica in psicologia o laurea in medicina e chirurgia; allo stesso modo l'articolo 35 comma 1 della già citata Legge stabilisce, in via transitoria, che uno dei criteri preliminari per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è il possesso di laurea in medicina e odontoiatria, conseguita entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria e straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993.

12 Dopo essere entrato in possesso della laurea specialistica in psicologia.

13 Dopo essere entrato in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

14 Dopo essere entrato in possesso di laurea in medicina e odontoiatria, conseguita entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria e straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993.

15 Come si desume dall'articolo 3 comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#) e dopo essere iscritto, per chi è in possesso della laurea specialistica in psicologia, all'apposito Albo sezione A che costituisce l'Ordine degli psicologi, o dopo essersi iscritto, per chi è laureato in medicina e chirurgia, all'apposito Albo che costituisce l'Ordine dei medici e chirurghi.

16 Come determinato, in via transitoria e dunque solo in via provvisoria di prima applicazione della legge, dall'articolo 35 comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#).

17 Come stabilito dall'articolo 35 comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#) e dopo essersi iscritto, per chi è laureato in medicina e odontoiatria, entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria e straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, all'apposito Albo che costituisce l'Ordine dei medici e odontoiatri.


professionista che è legittimato all'esercizio dell'attività psicoterapeutica¹⁸.

- è iscritto all'Elenco degli psicoterapeuti presso l'apposito Albo sezione A che costituisce l'Ordine degli psicologi o presso l'apposito Albo che costituisce l'Ordine dei medici e chirurghi o presso l'apposito Albo che costituisce l'Ordine dei medici e odontoiatri¹⁹.

Requisiti per l'iscrizione all'Elenco degli psicoterapeuti presso gli appositi Albi professionali (psicologi o medici)

Lo psicoterapeuta è in genere il professionista che:

- ha frequentato e concluso un corso di specializzazione post-laurea specialistica almeno quadriennale che prevede un'adeguata formazione e addestramento in psicoterapia²⁰;
- è in possesso di diploma di specializzazione post-laurea specialistica legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica²¹.



R.A.3P. è un marchio registrato ®

18 Bisogna distinguere tra legittimazione e abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica: infatti anche se si è legittimati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, non sempre si è abilitati all'esercizio di tale attività. A esempio se un soggetto è legittimato all'esercizio dell'attività psicoterapeutica e contemporaneamente è legato a una azienda, pubblica o privata, da un contratto di lavoro dipendente che gli consente l'esercizio dell'attività psicoterapeutica solo all'interno dell'azienda dalla quale dipende, il soggetto in questione, pur essendo legittimato all'esercizio dell'attività psicoterapeutica (e pur esercitandola di fatto all'interno dell'azienda per la quale lavora), non è tuttavia abilitato a esercitarla al di fuori dell'azienda per la quale lavora.

19 Dopo avere acquisito una specifica formazione professionale, mediante la frequenza a corsi di specializzazione post-laurea almeno quadriennali che prevedano un'adeguata formazione e addestramento in psicoterapia (Articolo 3 Comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#)) oppure, in via transitoria, dopo avere acquisito una specifica formazione ed esperienza professionale in ambito psicoterapeutico, debitamente documentate (Articolo 35 Comma 1 della già citata Legge).

È possibile consultare (anche on line) se un soggetto è iscritto o meno all'Elenco degli psicoterapeuti presso gli appositi Albi professionali (degli Ordini degli psicologi o dei medici). Attraverso la consultazione dell'Elenco degli psicoterapeuti presso gli appositi Albi professionali è inoltre possibile verificare se un professionista è abilitato o meno all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, nel senso chiarito alla nota 18.

20 Tranne le eccezioni previste dall'Articolo 35 Comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#) e come stabilito dall'Articolo 3 Comma 1 della già citata Legge. I corsi di specializzazione quadriennali post-laurea specialistica sono attivati presso le Facoltà di Psicologia o presso gli istituti privati riconosciuti dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

21 Tranne le eccezioni previste dall'Articolo 35 Comma 1 della [Legge 18 febbraio 1989, n. 56](#) e come determinato dall'Articolo 12 Comma 2 del [Decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509](#).

Il diploma di specializzazione quadriennale post-laurea specialistica è rilasciato alla conclusione dei corsi di specializzazione quadriennali post-laurea specialistica attivati presso le Facoltà di Psicologia o presso gli istituti privati riconosciuti dal M.I.U.R.